

# **TI\_GERICHTE 72.2010.152 vom 22. November 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-11-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2010.152](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2010.152)

FR: TI\_GERICHTE 72.2010.152 du 22 novembre 2011

IT: TI\_GERICHTE 72.2010.152 del 22 novembre 2011

## **Regeste**

Appropriazioni indebite da parte di gerente di patrimoni e amministrazione infedele aggravata sottoponendo ai clienti situazioni patrimoniali false

## **Erwägungen**

### **E. 22**

che tenuto conto della gravità della colpa oggettiva e soggettiva di AC 1 in merito ai fatti elencati nell'AA (art. 47 CP), del concorso di reati (art. 49 CP), del perseguito scopo di lucro alla base del suo agire, della sua vita anteriore e della sua incensuratezza se non in Italia (doc. TPC 12) perlomeno in Svizzera (doc. TPC 5), della collaborazione prestata e degli accordi transattivi nel frattempo conclusi con tutte le parti danneggiate (AI 47, 177, 207, 208, 210, 213, 216, 225, 226), la pena detentiva (art. 40 CP) di

### **E. 24**

che in sede dibattimentale il PP e l'imputato hanno dichiarato di rinunciare all'annuncio di appello (art. 362 cpv. 5 e 398 segg. CPP, VD pag. 4 e DPA pag. 2 n. 3) ritenuto comunque come la pubblica accusa ha chiesto una motivazione scritta (art. 82 cpv. 1 e 2 CPP nonché VD pag. 4), da cui la redazione della presente sentenza. - Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame; - accertato che l'imputato ha ammesso i fatti; - ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata; - considerato che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa; - considerato che la sanzione appare adeguata; richiamati gli art.: 19, 40, 42, 44, 49, 138 n. 2, 158 n. 1 cpv. 3 e 251 n. 1 CP; 82, 358 segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP; 50 e 61 LOG; 22 TG sulle spese decreta: 1. L'atto di accusa n. 150/2010 del 27.12.2010 contro AC 1 con le relative proposte è approvato con le seguenti modifiche: " 1. AC 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti, come sopra. Di conseguenza, AC 1 è condannato: 1.1. alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi condizionalmente sospesi con un periodo di prova di anni 2 (due) a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla sentenza del GIP del Tribunale di \_\_\_\_\_ del 28.5.2008; 1.2. (invariato) 2. Sino a concorrenza del pagamento dell'importo di cui al punto 1.2. del dispositivo è ordinata: 2.1. la confisca di: 2.1.1. fr. 15,35; 2.1.2. Eur 3'775.-; 2.2. il sequestro conservativo del saldo attivo della relazione n. \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_ intestata alla \_\_\_\_\_; 3. E' ordinato il dissequestro in favore di AC 1: 3.1. della documentazione sequestrata presso gli uffici della \_\_\_\_\_ di cui agli AI 7, 9, 87 e 90; 3.2. della documentazione sequestrata presso l'abitazione privata di AC 1 di cui all'AI 9." 2. La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato. 3. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l'atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso. Intimazione a: -

